

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE 96611140581	NATURA GIURIDICA 12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI	
DENOMINAZIONE URBIS NEXT GEN ETS		
TIPO ATTIVITÀ 949920 - ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI CON FINI CULTURALI E RICREATIVI		
DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO VIA GINO CAPPONI 76		
C.A.P. 00179	COMUNE ROMA	PROV. RM

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE CRNJCP05S15H501T	CODICE CARICA 1
COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE CARNICCHIA JACOPO	

DATA 19/11/2024

IL FUNZIONARIO



UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT ROMA 5 - TUSCOLANO

**ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE
URBIS NEXT GEN - ETS**



In data 18-11-2024, alle ore 16,00, presso la sede Sociale ubicata in Roma, Via Gino Capponi, 76 si sono riuniti:

- 1) **Cristian Lipari**, nato a Roma il 05/01/2004, residente a Roma in Via del Forte Boccea 153 (00167) e con codice fiscale LPRCST04A05H501V;
- 2) **Caterina Caporello**, nata a Roma il 07/09/2004, residente a Roma in Via Maso Finiguerra 52 (00173) e con codice fiscale CPRCRN04P47H501W;
- 3) **Simone De Luca**, nato a Roma il 13/10/2004, residente a Roma in Via Mirandola 11 (00182) e con codice fiscale DLCSMN04R13H501J;
- 4) **Jacopo Carnicchia**, nato a Roma il 15/11/2005, residente a Roma in Via Gino Capponi 76 (00179) e con codice fiscale CRNJCP05S15H501T.

I presenti designano, in qualità di *Presidente* dell'Assemblea costitutiva, il Sig. Jacopo Carnicchia il quale accetta e nomina il Sig. Simone De Luca quale *Segretario* ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'associazione, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione:

"URBIS NEXT GEN ETS", abbreviato "UNG" da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Roma, Via

Gino Capponi 76 ed ha durata illimitata. L'associazione può istituire sedi operative decentrate in tutto il territorio nazionale e su proposta del Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) e ratificata dall'assemblea, potrà stabilire la propria sede legale presso qualsiasi altro recapito sul territorio nazionale. Il cambio di sede legale non concorre a modificare lo

statuto. L'acronimo ETS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

ART. 2

L'associazione non ha scopo di lucro, è aconfessionale ed apolitica.

Essa persegue finalità culturali, artistiche, sportive, civiche, solidaristiche e di utilità sociale con l'obiettivo di riqualificare spazi urbani abbandonati o in stato di degrado all'interno delle principali aree metropolitane, con particolare attenzione alla città di Roma, utilizzando una economia circolare (riutilizzo materiali di scarto) ed iniziative ecosostenibili, trasformandoli in poli culturali, sociali e ricreativi dedicati principalmente ai giovani, promuovendo la loro inclusione e partecipazione attiva alla vita della comunità, con particolare attenzione allo sviluppo di attività specifiche rivolte a giovani con disabilità, creando ambienti pienamente accessibili ed offrendo programmi formativi e ricreativi per favorire crescita personale, sociale e culturale. Il tutto mediante lo svolgimento di una o più delle attività di interesse generale sotto elencate, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni e servizi, di mutualità, di produzione, di scambio di beni e servizi.

L'associazione per perseguire le proprie finalità svolgerà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, di cui alle lettere d), e) f), g), h) i), k), l), t) e z) e precisamente:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di

interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

A norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, l'associazione può esercitare attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

L'associazione potrà svolgere la propria attività culturale e ricreativa a favore degli associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, oltre alle attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni.

ART. 3

I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) sia composto da 4 componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente - Jacopo Carnicchia

Vice Presidente - Simone De Luca

Segretario - Caterina Caporello

Tesoriere - Cristian Lipari

Con la firma in calce al presente atto, i suddetti nominati accettano e dichiarano che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui all'art. 2382 C.C.

ART. 4

Il primo esercizio si chiuderà in data 31 dicembre 2024. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 5

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Letto, approvato e sottoscritto

1 Cristian Lipari *Cristian Lipari*

2 Caterina Caporello *Caterina Caporello*

3 Simone De Luca *Simone De Luca*

4 Jacopo Carnicchia *Jacopo Carnicchia*

STATUTO
ASSOCIAZIONE CULTURALE
URBIS NEXT GEN ETS

ART. 1

Denominazione, sede e durata

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione:

"URBIS NEXT GEN ETS", abbreviato "UNG" da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Roma, Via Gino Capponi 76, ed ha durata illimitata. L'associazione può istituire sedi operative decentrate in tutto il territorio nazionale e su proposta del Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione), ratificata dall'assemblea, potrà stabilire la propria sede legale presso qualsiasi altro recapito sul territorio nazionale. Il cambio di sede legale non concorre a modificare lo statuto. L'acronimo ETS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (RuntS).

ART. 2

Scopo, finalità e attività

L'associazione non ha scopo di lucro, è aconfessionale ed apolitica. Essa persegue finalità culturali, artistiche, sportive, civiche, solidaristiche e di utilità sociale con l'obiettivo di riqualificare spazi urbani abbandonati o in stato di degrado all'interno delle principali aree metropolitane, con particolare attenzione alla città di Roma, utilizzando una economia circolare (riutilizzo materiali di scarto) ed iniziative ecosostenibili.

Lo scopo è quello di trasformare tali spazi in poli culturali, sociali e ricreativi dedicati principalmente ai giovani, promuovendo la loro inclusione e partecipazione attiva alla vita della comunità, con particolare attenzione allo sviluppo di attività specifiche rivolte a giovani e ragazzi con disabilità, creando ambienti pienamente accessibili ed offrendo programmi formativi e ricreativi per favorire crescita personale, sociale e culturale.

L'associazione potrà inoltre svolgere attività culturali e ricreative nei settori dello sport, comprese quelle discipline ed attività di carattere educativo, pedagogico e di promozione sociale, attività di utilità sociale a favore degli associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, oltre alle attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni.

L'associazione per perseguire le proprie finalità svolgerà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, di cui alle lettere d), e) f), g), h) i), k), l), t) e z) e precisamente:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della L. 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.



8
SOL
CC

8

Nell'ambito delle attività di interesse generale di cui al presente articolo potrà occuparsi:

- dell'organizzazione, produzione e gestione di attività culturali o ricreative, artistiche, eventi di particolare interesse sociale e culturale, incontri tematici, laboratori, mostre e concerti, fiere e mercati, conferenze, convention, workshop, corsi di formazione, degustazioni, concorsi, incontri con la stampa, convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura dell'ecosostenibile, della pratica del volontariato;
- dello sviluppo di percorsi volti a migliorare la fruizione da parte del cittadino di ogni età ed estrazione degli spazi urbani abbandonati e in degrado, riqualificandoli e rendendoli fruibili mediante utilizzo di una economia circolare ed ecosostenibile, integrandoli con rispetto per il patrimonio architettonico, paesaggistico e monumentale;
- rappresentanza nelle istituzioni pubbliche e private, con i terzi e nelle altre associazioni o federazioni, sostenendo il valore sociale e culturale;
- ricerca, documentazione ed elaborazione di memorie, documenti, notizie, dati, per promuovere il valore culturale e storico del patrimonio urbano, ivi inclusa la tradizione, dalle origini ad oggi;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa al fine di promuovere e sostenere la cultura della conservazione, riqualificazione e rigenerazione urbana;
- Coordinare e potenziare tutte le iniziative intraprese dagli associati per ottenere i riconoscimenti istituzionali;
- Organizzazione di tutte quelle altre iniziative ed incombenze che venissero ad essa attribuite per legge o altre norme;
- Creazione di unità di intenti con le altre organizzazioni di settore, altra attività diretta a formare, diffondere suscitare e sostenere le attività aventi le finalità fin qui enunciate.

Potrà inoltre, nell'ambito della proprie finalità istituzionali, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia:

- Gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia o all'estero, potrà, inoltre compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente;
- Effettuare operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia;
- Agevolare e migliorare le relazioni a livello personale e sociale.
- Creare rete tra i cittadini, tra le imprese del territorio e tra imprese e cittadini, favorendo il sorgere di un naturale scambio di mutuo-aluto;
- Aprire le porte dell'associazione a chi vuole mettere a disposizione degli altri cittadini la propria competenza e/o abilità;
- Avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalla disciplina applicabile.

A norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, l'associazione può esercitare attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022. Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione può avvalersi di volontari, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore.

ART. 3

Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato. Possono aderire all'associazione persone fisiche ed organismi (associazioni, società, cooperative, enti, federazioni etc) ed enti pubblici che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Le cariche sociali sono assegnate a persone fisiche per cui ogni Organismo potrà delegare un solo rappresentante all'interno dell'Associazione. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) una domanda scritta completa di tutti i dati del richiedente, se si tratta di persona fisica, mentre per gli organismi (associazioni, società, cooperative, enti, federazioni etc) la domanda dovrà essere completa dei dati del Legale Rappresentante e dell'organismo stesso. Al momento della presentazione della domanda di ammissione i richiedenti dovranno aver preso visione e dichiarare di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo l'interessato può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea alla prima convocazione utile.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

Diritti ed obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni sociali organizzate e promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese autorizzate ed effettivamente sostenute e documentate;

prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5

Perdita della qualifica di associato

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione o per causa di morte.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca intenzionalmente danni materiali o morali all'associazione, può essere escluso dall'associazione ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo e ratificata mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima della scadenza dello stesso.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione);
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo, nei casi in cui sia obbligatorio per legge.

ART. 7

Assemblea

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. È il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati, è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola col il pagamento della quota associativa annuale.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 6 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da affiggersi all'albo o nella bacheca della sede dell'Associazione o da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità (quali, ad es., comunicazione scritta con posta ordinaria, posta elettronica con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione, fax) almeno sette giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (il Presidente, uno o due Vice Presidenti, il Segretario ed i consiglieri) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva la rendicontazione di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Le deliberazioni sono assunte con voto palese, tranne nei casi in cui venga richiesto il voto segreto dalla legge o da almeno il trenta per cento dei soci presenti.

Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno tre/quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre/quarti degli associati.

ART. 8

Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione)

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti dell'organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- deliberare la nomina di un Direttore Generale che può essere scelto all'interno del Consiglio Direttivo o tra i soci;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e successive modifiche ed integrazioni, esperibili dall'Associazione;
- predisporre la rendicontazione dell'esercizio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili proprietà



4
SDZ
CC

J

dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 5 anni, svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione) e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Propone uno o due vice presidenti.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente e ne acquisisce le funzioni in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 10

Segretario

Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 11

Tesoriere

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo:

- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione;
- mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio e di bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo) da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della formale presentazione per l'approvazione in Assemblea dei Soci.

ART. 12

Organo di Controllo - Revisore dei Conti

Se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un organo di controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 c.c. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



4
SD2
CC

§

l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale i conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 13
Patrimonio

patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, beni mobili ed immobili che pervengano ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione, da proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Qualora intenda ottenere il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 del Codice del Terzo settore, l'Associazione dovrà avere un patrimonio minimo non inferiore a quello previsto dal comma 4 del suddetto articolo, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 14
Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15
Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza al primo gennaio di ogni anno.

Lo stesso è *predisposto* dal Consiglio Direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 16
Bilancio sociale e informativa sociale

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

ART. 17
Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli *eventuali altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi con richiesta scritta inviata al Consiglio Direttivo.

ART. 18
Volontari

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai

beneficiari.

I volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: non in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19 Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 20 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le seguenti disposizioni di legge o dell'organo associativo competente.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Fatto, approvato e sottoscritto

18-11-2024

1) Cristian Lipari

Cristian Lipari

2) Caterina Caporello

Caterina Caporello

3) Simone De Luca

Simone De Luca

4) Jacopo Carnicchia

Jacopo Carnicchia



cc
SDL
t
S